



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Registro delibere di Consiglio Comunale COPIA N. 10

OGGETTO : VARIANTE N. 5 AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE.

L'anno 2009 il giorno 17 del mese di febbraio alle ore 20:10, nella sala del Consiglio Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione, con l'intervento dei Signori:

		Presente/Assente
- PAVIOTTI Pietro	Sindaco	Presente
BALDUCCI Andrea	Componente del Consiglio	Presente
- BUDA DANCEVICH Marina	Componente del Consiglio	Presente
CANDOTTO Gianni	Componente del Consiglio	Presente
- CASOLA Antonio	Componente del Consiglio	Presente
COGATO Marco	Componente del Consiglio	Presente
COVELLA Luca	Componente del Consiglio	Presente
- D'ALI' Giovanni	Componente del Consiglio	Presente
DAL BELLO Luisa	Componente del Consiglio	Presente
GRATTON Federico	Componente del Consiglio	Presente
- PETENEL Loris	Componente del Consiglio	Presente
- PUGLISI Federica	Componente del Consiglio	Presente
- RIGOTTO Alberto	Componente del Consiglio	Presente
- SAVINO Gianluigi	Componente del Consiglio	Presente
- TELLINI Giorgio	Componente del Consiglio	Presente
TOFFOLO Maria Elena	Componente del Consiglio	Presente
- TONINI Nicola	Componente del Consiglio	Presente
- TRAVANUT Mauro	Componente del Consiglio	Presente
- ZAMPAR Gino	Vice Presidente del Consiglio	Presente
- ZANIER Claudio	Componente del Consiglio	Presente
- ZORZENON Roberto	Componente del Consiglio	Presente

Hanno giustificato la loro assenza i consiglieri:

Partecipano senza diritto di voto in qualità di assessori esterni:

ZURI GUIDO

MATASSI ELISABETTA

Assiste il Segretario sig. TAVERNA - Antonio.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. PAVIOTTI - Pietro nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: VARIANTE N. 5 AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Regolamento Edilizio Comunale è stato approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 01015/Pres. del giorno 12.08.1976;

RICORDATO che con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 del 30 gennaio 1990 – ravvisata legittima dal C.P.C. di Udine nella seduta n. 18508/43918 del 06.03.1990 e n. 7 del 28.01.1994 – ravvisata legittima dal C.R.T.C. di Udine nella seduta n. 31605 del 07.03.1994, è stata approvata la variante n. 1 al Regolamento Edilizio;

RICORDATO altresì che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 14.02.1997 è stata approvata la variante n. 2 al Regolamento Edilizio;

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 18.12.1997 è stata approvata la variante n. 3 al Regolamento Edilizio;

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 17.04.1998 è stata approvata la variante n. 4 al Regolamento Edilizio;

VISTA la L.R. 23 febbraio 2007 n. 5, come modificata dalla L.R. 21 ottobre 2008, n. 12, nonché dalla L.R. 5 dicembre 2008, n. 16;

PRESO ATTO delle disposizioni dell'art. 4, comma 1-bis, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

RITENUTO di dover adeguare l'attuale Regolamento Edilizio alla normativa vigente in materia edilizia ed urbanistica;

VISTA la conseguente proposta di Variante n. 5 al Regolamento Edilizio, allegata alla presente delibera;

RILEVATO che la Commissione per lo studio dello Statuto e dei regolamenti regolarmente convocata per il giorno 12.02.2009 ha espresso parere favorevole sulle proposte di modifica;

VISTO il D.P.R. n. 380 /2001;

VISTA la L.R. n. 21/2003;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

acquisiti i pareri e le attestazioni previste;

DATO ATTO che gli interventi del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali sono riportati nel supporto digitale allegato al presente atto, di cui forma parte integrante ai sensi dell'art. 59, comma 5, del vigente regolamento dei lavori consiliari (gli interventi vengono così di seguito sintetizzati)

Sentita la relazione dell'Assessore all'urbanistica Gino ZAMPAR;

Interviene il consigliere Giovanni D'ALI' che chiede a proposito delle insegne se trattatisi di edilizia libera e gli viene risposto affermativamente.

Prende la parola il consigliere Andrea BALDUCCI che chiede di aumentare la previsione per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 106 del regolamento in oggetto, visto il comune sentire di maggioranza e minoranza su questo tema.

Replica il SINDACO chiedendo di attenersi, al momento, a quanto prevede la legge. "Non facciamoci prendere dall'emotività. Votiamo l'articolo così come è stato proposto e approfondiamo l'argomento, dando mandato all'assessore Zampar."

Il consigliere Claudio ZANIER ritiene che l'aumento chiesto dal consigliere Andrea Balducci sarebbe un bel segnale.

Il consigliere Giorgio TELLINI pur affermando che nessuno è contrario ad un tipo di approccio più spinto, ritiene che sulla materia siamo ancora in un periodo di transizione in relazione ai vari tipi di materiali che possono essere utilizzati. Ritiene si debba intervenire in modo più puntuale in un secondo momento.

Il consigliere Mauro TRAVANUT concorda con il Sindaco di approvare ora la proposta come è stata già formulata facendo nel contempo opera di sensibilizzazione e quindi verificare entro l'anno corrente cosa può comportare un ampliamento.

Il consigliere Andrea BALDUCCI afferma che quella della maggioranza è solo un'attenzione al problema di stampo elettorale. Ricorda di aver proposto, senza successo, che l'area di proprietà comunale sita in Comune di Terzo di Aquileia fosse adibita completamente a impianto fotovoltaico.

Il SINDACO fa propria la proposta del consigliere Mauro Travanut di studiare/valutare le conseguenze di questa prima previsione.

Esce dall'aula il consigliere Andrea Balducci.

Il SINDACO pone in votazione il presente punto all'o.d.g. così come da proposta agli atti che con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano viene approvato.

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta di Variante n. 5 al vigente Regolamento Edilizio, allegata alla presente delibera

Il SINDACO pone quindi in votazione la proposta di immediata esecutività del presente atto ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 che con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano viene approvata.



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *VARIANTE N. 5 AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE.*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Cervignano, lì 19/01/2009

IL RESPONSABILE
- LUCA MARCATTI

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
f.to PAVIOTTI - Pietro

Il Segretario
f.to TAVERNA - Antonio

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to TRAVANUT Mauro

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li

Il Responsabile del Procedimento

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 20/02/2009 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 07/03/2009 .

Li 20/02/2009

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Davide Cibic

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 1 , comma 19, della L.R. n. 21/2003

Li 20/02/2009

Il Responsabile dell'esecutività
f.to Davide Cibic

VARIANTE N.5 AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Di aggiornamento in seguito all'entrata in vigore della nuova disciplina urbanistica (Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e Legge Regionale 23 febbraio 2007, n. 5 come modificata dalla Legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12).

Legenda: ~~Strade~~
 Integrazioni

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

- STATO DI FATTO -

CAPO 1°

NORME GENERALI

... omissis ...

Art. 2 - OPERE SOTTOPOSTE ALL'OBBLIGO DELLA DOMANDA E DELL'AUTORIZZAZIONE

Entro i limiti territoriali del Comune, chiunque intenda intraprendere una delle opere sottoelencate dovrà aver presentata al Sindaco regolare domanda e dovrà aver ottenuta esplicita autorizzazione, resa efficace ed operante dal rilascio della corrispondente licenza edilizia.

Categ. A) – Costruzioni, ricostruzioni, demolizioni fini a se stesse restauri conservativi, ripristini, modificazioni in genere che possono comportare demolizioni interne ed esterne, totali o parziali, anche di modesta entità, non solamente di edifici, ma anche di elementi singoli che li compongono, quali ad esempio:

le facciate prospettanti su strada o comunque visibili da spazi aperti al passaggio o all'accesso del pubblico, ivi comprese le tinteggiature, le decorazioni e quant'altro (balconi, ringhiere, gronde, cornici, ecc.) è partecipe della costruzione principale.

Categ. B) – Costruzioni, modificazioni, abbattimento di muri di cinta, cancellate artistiche, recinzioni in genere, opere decorative e monumentali, comprese quelle cimiteriali, di ogni ordine e tipo, giardini, impianto e alienazione di piantagioni legnose d'alto fusto, costituenti gruppi arborei caratteristici o anche quali elementi singoli disposti in filare o isolati.

Categ. C) – Movimenti di terra, scavi, sbancamenti, rinterrì e modificazioni in genere dell'assetto dei luoghi, per asporto o apporto di terra, accessibili alla vista del suolo pubblico, con o senza incollatura, ivi comprese le opere sotterranee in genere.

Categ. D) – Costruzione, ricostruzione, ripristino e restauro di vetrine, bacheche, vani di mostra in genere, per negozi, pubblici esercizi e aziende commerciali in genere, lumi, tende sporgenti sul suolo pubblico e di quant'altro, a qualsiasi titolo può essere esposto dagli edifici verso il suolo pubblico o, è accessibile alla vista dal suolo pubblico.

Categ. E) – Costruzione, ricostruzione, ripristino e modificazione di reti di fognatura, di rifornimento idrico, gas, ecc. quando questi interessino il suolo pubblico e la rete pubblica di distribuzione o di convogliamento. Modificazioni, demolizioni, ripristini di marciapiedi, di cordionate e di quant'altro accessibile e visibile sui piani orizzontali di calpestio, dalle vie pubbliche, ivi comprese le palificazioni.

Categ. F) – Trasformazione del suolo per programmi di lottizzazione, quotizzazione e urbanizzazione in genere, formazione di sedi stradali private, aperture e modifiche di accessi privati o di vie private rispetto la via pubblica.

Per le opere da eseguirsi da privati su aree demaniali deve essere richiesta sempre la licenza al Sindaco.

Art. 3 - OPERE PER LE QUALI NON VI E' OBBLIGO DI DOMANDA E DI OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE.

Non è necessaria l'autorizzazione dell'Autorità comunale e la relativa licenza nei seguenti casi:

- a) quando si tratti di semplici lavori di riparazione e guasti o manutenzione, per i quali non modifichino l'aspetto e la consistenza dell'edificio o di qualche sua parte;
- b) quando si tratti di opere da eseguire direttamente dalle Amministrazioni dello Stato, semprechè sia stata osservata la prescrizione di cui all'art. 29 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150;
- c) quando si tratti di opere da eseguire su terreni demaniali, compreso il demanio marittimo, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale essendo l'Amministrazione dei lavori pubblici (d'intesa con le Amministrazioni interessate e sentito il Comune) competente ad accertare che le opere stesse non siano in contrasto con le prescrizioni del Regolamento edilizio e del Programma di Fabbricazione o del P.R.G.C.

- STATO DI VARIANTE -

CAPO 1°

NORME GENERALI

... omissis ...

**Art. 2 - OPERE SOTTOPOSTE ALL'OBBLIGO DELLA DOMANDA
E DELL'AUTORIZZAZIONE A CONTROLLO EDILIZIO**

Entro i limiti territoriali del Comune, chiunque intenda intraprendere una delle opere sottoelencate dovrà aver presentata al Sindaco regolare domanda e dovrà aver ottenuta esplicita autorizzazione, resa efficace ed operante dal rilascio della corrispondente licenza edilizia.

~~Categ. A) — Costruzioni, ricostruzioni, demolizioni finì a se stesse restauri conservativi, ripristini, modificazioni in genere che possono comportare demolizioni interne ed esterne, totali o parziali, anche di modesta entità, non solamente di edifici, ma anche di elementi singoli che li compongono, quali ad esempio:~~

~~le facciate prospettanti su strada o comunque visibili da spazi aperti al passaggio o all'accesso del pubblico, ivi comprese le tinteggiature, le decorazioni e quant'altro (balconi, ringhiere, gronde, cornici, ecc.) è partecipe della costruzione principale.~~

~~————— Categ. B) — Costruzioni, modificazioni, abbattimento di muri di cinta, cancellate artistiche, recinzioni in genere, opere decorative e monumentali, comprese quelle cimiteriali, di ogni ordine e tipo, giardini, impianto e alienazione di piantagioni legnose d'alto fusto, costituenti gruppi arborei caratteristici o anche quali elementi singoli disposti in filare o isolati.~~

~~————— Categ. C) — Movimenti di terra, scavi, sbancamenti, rinterrì e modificazioni in genere dell'assetto dei luoghi, per asporto o apporto di terra, accessibili alla vista del suolo pubblico, con o senza incollatura, ivi comprese le opere sotterranee in genere.~~

~~Categ. D) — Costruzione, ricostruzione, ripristino e restauro di vetrine, bacheche, vani di mostra in genere, per negozi, pubblici esercizi e aziende commerciali in genere, lumi, tende sporgenti sul suolo pubblico e di quant'altro, a qualsiasi titolo può essere esposto dagli edifici verso il suolo pubblico o, è accessibile alla vista dal suolo pubblico.~~

~~Categ. E) — Costruzione, ricostruzione, ripristino e modificazione di reti di fognatura, di rifornimento idrico, gas, ecc. quando questi interessino il suolo pubblico e la rete pubblica di distribuzione o di convogliamento. Modificazioni, demolizioni, ripristini di marciapiedi, di cordonate e di quant'altro accessibile e visibile sui piani orizzontali di calpestio, dalle vie pubbliche, ivi comprese le palificazioni.~~

~~Categ. F) — Trasformazione del suolo per programmi di lottizzazione, quotizzazione e urbanizzazione in genere, formazione di sedi stradali private, aperture e modifiche di accessi privati o di vie private rispetto la via pubblica.~~

~~Per le opere da eseguirsi da privati su aree demaniali deve essere richiesta sempre la licenza al Sindaco.~~

Relativamente alle opere soggette a controllo edilizio si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa in materia urbanistico-edilizia vigente.

**Art. 3 - OPERE PER LE QUALI NON VI E' OBBLIGO DI DOMANDA E
DI OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE. IN REGIME DI EDILIZIA LIBERA**

Non è necessaria l'autorizzazione dell'Autorità comunale e la relativa licenza nei seguenti casi:

- d) — quando si tratti di semplici lavori di riparazione e guasti o manutenzione, per i quali non modifichino l'aspetto e la consistenza dell'edificio o di qualche sua parte;
- e) — quando si tratti di opere da eseguire direttamente dalle Amministrazioni dello Stato, semprechè sia stata osservata la prescrizione di cui all'art. 29 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150;
- f) — quando si tratti di opere da eseguire su terreni demaniali, compreso il demanio marittimo, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale essendo l'Amministrazione dei lavori pubblici (d'intesa con le Amministrazioni interessate e sentito il Comune) competente ad accertare che le opere stesse non siano in contrasto con le prescrizioni del Regolamento edilizio e del Programma di Fabbricazione o del P.R.G.C.

Relativamente alle opere in regime di edilizia libera si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa in materia urbanistico-edilizia vigente.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

- DEFINITIVO -

CAPO 1°

NORME GENERALI

... omissis ...

Art. 2 - OPERE SOTTOPOSTE A CONTROLLO EDILIZIO

Relativamente alle opere soggette a controllo edilizio si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa in materia urbanistico-edilizia vigente.

Art. 3 - OPERE IN REGIME DI EDILIZIA LIBERA

Relativamente alle opere in regime di edilizia libera si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa in materia urbanistico-edilizia vigente.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

- STATO DI FATTO -

CAPO 1°

NORME GENERALI

... omissis ...

Art. 10 - ESAME DELLA DOMANDA

La domanda tendente ad ottenere la licenza per la esecuzione di opere edilizie e di quant'altro previsto dal presente Regolamento devono essere oggetto d'esame da parte dei vari servizi e uffici competenti del Comune, ciò prima che la domanda ed i relativi allegati abbiano ad essere presi in considerazione dalla Commissione Edilizia.

In particolare si esprimeranno:

- l'Ufficio Tecnico Comunale
- l'Ufficiale Sanitario
- il Comando della Vigilanza Urbana.

Nel caso in cui la domanda e i documenti di progetto non ottengano il benestare preventivo dei servizi sopraelencati, derivante da carenza di documentazione o per motivi di legittimità, su esplicito parere del Sindaco non verrà dato corso al loro inoltro alla Commissione Edilizia.

- STATO DI VARIANTE -

CAPO 1°

NORME GENERALI

... omissis ...

Art. 10 - ESAME DELLA DOMANDA

La domanda tendente ad ottenere ~~la licenza~~ **il titolo abilitativo** per l'a esecuzione di opere edilizie e di quant'altro previsto dal presente Regolamento ~~deve~~ essere oggetto d'esame da parte ~~dei vari servizi e uffici competenti del Comune,~~ **ciò prima che la domanda ed i relativi allegati abbiano ad essere presi in considerazione dalla Commissione Edilizia.**

In particolare si esprimeranno:

- ~~l'Ufficio Tecnico Comunale~~
- **del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Ambiente**
- **degli enti e i servizi, anche qualora esterni al Comune, ognuno per la propria competenza qualora previsto per legge o ritenuto necessario al fine della corretta analisi istruttoria.**
- ~~l'Ufficiale Sanitario~~
- ~~il Comando della Vigilanza Urbana~~

~~Nel caso in cui la domanda e i documenti di progetto non ottengano il benestare preventivo dei servizi sopraelencati, derivante da carenza di documentazione o per motivi di legittimità, su esplicito parere del Sindaco non verrà dato corso al loro inoltro alla Commissione Edilizia.~~

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

- DEFINITIVO -

CAPO 1°

NORME GENERALI

... omissis ...

Art. 10 - ESAME DELLA DOMANDA

La domanda tendente ad ottenere il titolo abilitativo per l'esecuzione di opere edilizie e di quant'altro previsto dal presente Regolamento deve essere oggetto d'esame da parte

- del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Ambiente
- degli enti e i servizi, anche qualora esterni al Comune, ognuno per la propria competenza qualora previsto per legge o ritenuto necessario al fine della corretta analisi istruttoria.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

- STATO DI FATTO -

CAPO 2°

Art. 19 - COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

E' istituita presso la sede Municipale una Commissione Edilizia, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.
La Commissione è composta da 10 membri, dei quali sono membri di diritto:

- 1) Il Sindaco che la presiede
- 2) L'Assessore all'Urbanistica-Edilizia Privata
- 3) Il Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale
- 4) Il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato

L'Ufficio di Segretario è svolto da un impiegato del Comune; questi non ha diritto al voto ed è incaricato di redigere i verbali su apposito registro, che verrà sottoscritto da lui dopo che sarà stato firmato dal Presidente e da almeno altri due membri presenti.

Gli altri 6 (sei) membri sono eletti dalla Giunta Municipale e durano in carica tanto quanto l'Amministrazione che li ha eletti.

Per l'espletamento delle incombenze in materia ambientale e paesaggistica, previste dall'art. 133 della L.R. 52/91, così come modificato dalla L.R. 19/92, nonché dalla L.R. 34/97, la Commissione edilizia comunale viene integrata con due membri esperti in materia paesaggistica-ambientale, nominati dalla Giunta Municipale, di cui uno scelto tra terne di candidati proposte dalle associazioni ambientaliste, riconosciute ed operanti nel territorio regionale o tra l'elenco delle associazioni riconosciute dal Ministero dell'Ambiente.

Tutti i membri rimarranno in carica fino all'insediamento dei loro successori.

I membri che non interverranno a 3 (tre) sedute consecutive senza giustificato motivo potranno essere dichiarati decaduti.

Art. 20 - ATTRIBUZIONI E PARERE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA:

..... *OMISSIS*

Art. 21 - ADUNANZA E VOTAZIONE

La Commissione si riunisce almeno una volta al mese.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno 6 (sei) componenti, ivi compreso il Presidente.

In caso di impedimento o di assenza del Sindaco Presidente, la Commissione Edilizia sarà presieduta dall'Assessore all'Urbanistica delegato. Nel caso di impedimento o di assenza sia del Sindaco, sia dell'Assessore all'Urbanistica delegato, la Commissione Edilizia sarà presieduta dal Commissario più anziano di età. Le deliberazioni circa i pareri sono prese a maggioranza di voti e motivate.

In caso di parità di voti prevarrà il parere del Presidente.

- STATO DI VARIANTE -

CAPO 2°

LA COMMISSIONE EDILIZIA

Art. 19 - COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

~~E' istituita presso la sede Municipale una Commissione Edilizia, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.~~

La Commissione **Edilizia comunale** ~~è composta~~ **si compone da di 3 (tre)** ~~10 membri, dei quali sono membri di diritto, quali:~~

- ~~1) Il Sindaco che la presiede~~
- ~~2) L'Assessore all'Urbanistica-Edilizia Privata~~

- 3) ~~Il Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale~~ **1) Il Responsabile del Servizio autonomo Urbanistica - Edilizia Privata – Ambiente o suo sostituto ai sensi del Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi**
- 4) **2) Il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato**
- 3) **Il componente designato dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'art. 13 bis della L.R. n. 41/96,**

e di ulteriori 4 (quattro) ~~Gli altri 6 (sei) membri sono eletti nominati~~ dalla Giunta Comunale Municipale, e i quali restano ~~durano~~ in carica tanto quanto l'Amministrazione che li ha ~~eletti~~ **nominati**.

La Commissione è presieduta dal Responsabile del Servizio autonomo Urbanistica - Edilizia Privata – Ambiente o dal suo sostituto ai sensi del Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.

L'Ufficio di Segretario **verbalizzante** è svolto da un **dipendente** impiegato del Comune il quale è ; questi non ha diritto al voto ed è incaricato di redigere i verbali; **i verbali saranno sottoscritti dal Presidente, dal Segretario verbalizzante e da almeno 2 (due) membri della Commissione.** ~~su apposito registro, che verrà sottoscritto da lui dopo che sarà stato firmato dal Presidente e da almeno altri due membri presenti.~~

~~Gli altri 6 (sei) membri sono eletti dalla Giunta Municipale e durano in carica tanto quanto l'Amministrazione che li ha eletti.~~

~~Per l'espletamento delle incombenze in materia ambientale e paesaggistica, previste dall'art. 133 della L.R. 52/91, così come modificato dalla L.R. 19/92, nonché dalla L.R. 34/97, la Commissione edilizia comunale viene integrata con due membri esperti in materia paesaggistica ambientale, nominati dalla Giunta Municipale, di cui uno scelto tra torne di candidati proposte dalle associazioni ambientaliste, riconosciute ed operanti nel territorio regionale o tra l'elenco delle associazioni riconosciute dal Ministero dell'Ambiente.~~

~~Tutti i membri rimarranno in carica fino all'insediamento dei loro successori.~~

~~I membri che non interverranno a 3 (tre) sedute consecutive senza giustificato motivo potranno essere dichiarati decaduti.~~

Art. 20 - ATTRIBUZIONI E PARERE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA:

..... *OMISSIS*

Art. 21 - ADUNANZA E VOTAZIONE

~~La Commissione si riunisce almeno una volta al mese.~~

~~Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno **la metà più uno dei componenti** ~~6 (sei) componenti~~, ivi compreso il Presidente.~~

~~In caso di impedimento o di assenza del Sindaco Presidente, la Commissione Edilizia sarà presieduta dall'Assessore all'Urbanistica delegato. Nel caso di impedimento o di assenza sia del Sindaco, sia dell'Assessore all'Urbanistica delegato, la Commissione Edilizia sarà presieduta dal Commissario più anziano di età. Le deliberazioni circa i pareri sono **accolte prese a** maggioranza di voti e motivate.~~

~~In caso di parità di voti prevarrà il ~~parere~~ **voto** del Presidente.~~

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

- DEFINITIVO -

CAPO 2°

LA COMMISSIONE EDILIZIA

Art. 19 - COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione Edilizia comunale si compone di 3 (tre) membri di diritto, quali:

- 1) Il Responsabile del Servizio autonomo Urbanistica - Edilizia Privata – Ambiente o suo sostituto ai sensi del Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi
- 2) Il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato
- 3) Il componente designato dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'art. 13 bis della L.R. n. 41/96,

e di ulteriori 4(quattro) membri nominati dalla Giunta Comunale, i quali restano in carica tanto quanto l'Amministrazione che li ha nominati.

La Commissione è presieduta dal Responsabile del Servizio autonomo Urbanistica - Edilizia Privata – Ambiente o dal suo sostituto ai sensi del Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.

L'Ufficio di Segretario verbalizzante è svolto da un dipendente del Comune il quale è incaricato di redigere i verbali; i verbali saranno sottoscritti dal Presidente, dal Segretario verbalizzante e da almeno 2 (due) membri della Commissione.

Tutti i membri rimarranno in carica fino all'insediamento dei loro successori.

I membri che non interverranno a 3 (tre) sedute consecutive senza giustificato motivo potranno essere dichiarati decaduti.

Art. 20 - ATTRIBUZIONI E PARERE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA:

..... *OMISSIS*

Art. 21 - ADUNANZA E VOTAZIONE

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni circa i pareri sono accolte a maggioranza di voti e motivate.

In caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

- STATO DI FATTO -

CAPO 8°

ESTETICA, DECORO ED OPERE ESTERNE IN GENERALE

..... *OMISSIS*

Art. 70 - TENDE DAVANTI AD APERTURE

Le tende ricadenti su spazio pubblico o privato di uso pubblico sono consentite nelle vie fornite di marciapiedi sopraelevati aventi larghezza non inferiore a m. 1,50. Esse dovranno essere fatte in modo da potersi abbassare ed alzare o altrimenti potersi togliere, senza ostacolare il transito pubblico. La loro altezza dal piano di calpestio del marciapiedi dovrà essere in ogni punto non minore di m. 2,20 e la sporgenza sarà inferiore almeno cm. 30 alla larghezza di esso.

All'intelaiatura delle tende possono essere aggiunte sia normalmente sia parallelamente al muro della casa, delle tende o parti accessorie ad uso mantovana libere. Esse devono però essere tali da lasciare libera l'altezza di ml. 2,20 nel senso trasversale al marciapiede e parallelamente a questo almeno l'altezza di m. 1,60. L'apposizione delle tende potrà essere vietata quando, per la poca larghezza stradale, potessero ostacolare il traffico, impedire o comunque limitare la visibilità di mezzi di trasporto.

- STATO DI VARIANTE -

CAPO 8°

ESTETICA, DECORO ED OPERE ESTERNE IN GENERALE

..... *OMISSIS*

Art. 70 - TENDE DAVANTI AD APERTURE

Le tende ricadenti su spazio pubblico o privato di uso pubblico sono consentite nelle vie fornite di marciapiedi sopraelevati aventi larghezza non inferiore a m. 1,50. Esse dovranno essere fatte in modo da potersi abbassare ed alzare o altrimenti potersi togliere, senza ostacolare il transito pubblico. La loro altezza dal piano di calpestio del marciapiedi dovrà essere in ogni punto non minore di m. 2,20 e la sporgenza sarà inferiore almeno cm. 30 alla larghezza di esso.

All'intelaiatura delle tende possono essere aggiunte sia normalmente sia parallelamente al muro della casa, delle tende o parti accessorie ad uso mantovana libere. Esse devono però essere tali da lasciare libera l'altezza di ml. 2,20 nel senso trasversale al marciapiede e parallelamente a questo almeno l'altezza di m. 1,60. L'apposizione delle tende potrà essere vietata quando, per la poca larghezza stradale, potessero ostacolare il traffico, impedire o comunque limitare la visibilità di mezzi di trasporto.

Le tende ricadenti su spazio privato e non inerenti a locali di affari e/o esercizi pubblici si considerano non soggette a controllo edilizio. Le stesse, qualora visibili dagli spazi pubblici, dovranno essere in sintonia con l'ambiente, utilizzando tinte e materiali capaci di uniformarsi al paesaggio urbano circostante.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

- DEFINITIVO -

CAPO 8°

ESTETICA, DECORO ED OPERE ESTERNE IN GENERALE

..... *OMISSIS*

Art. 70 - TENDE DAVANTI AD APERTURE

Le tende ricadenti su spazio pubblico o privato di uso pubblico sono consentite nelle vie fornite di marciapiedi sopraelevati aventi larghezza non inferiore a m. 1,50. Esse dovranno essere fatte in modo da potersi abbassare ed alzare o altrimenti potersi togliere, senza ostacolare il transito pubblico. La loro altezza dal piano di calpestio del marciapiedi dovrà essere in ogni punto non minore di m. 2,20 e la sporgenza sarà inferiore almeno cm. 30 alla larghezza di esso.

All'intelaiatura delle tende possono essere aggiunte sia normalmente sia parallelamente al muro della casa, delle tende o parti accessorie ad uso mantovana libere. Esse devono però essere tali da lasciare libera l'altezza di ml. 2,20 nel senso trasversale al marciapiede e parallelamente a questo almeno l'altezza di m. 1,60. L'apposizione delle tende potrà essere vietata quando, per la poca larghezza stradale, potessero ostacolare il traffico, impedire o comunque limitare la visibilità di mezzi di trasporto.

Le tende ricadenti su spazio privato e non inerenti a locali di affari e/o esercizi pubblici si considerano non soggette a controllo edilizio. Le stesse, qualora visibili dagli spazi pubblici, dovranno essere in sintonia con l'ambiente, utilizzando tinte e materiali capaci di uniformarsi al paesaggio urbano circostante.

Al fine ottemperare alle disposizioni previste all'art. 4, comma 1 bis, del DPR 6 giugno 20014, n. 380 viene introdotto il seguente articolo:

art. 106 – DISPOSIZIONI INERENTI IL PERMESSO DI COSTRUIRE

Ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'istallazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 KW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri, la produzione energetica minima è di 5 KW.